

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**Oggetto:** L.R. 4/03 – R.R. 2/07 – presa d'atto della modificazione di carattere logistico distributivo del presidio ambulatoriale denominato "Villa Alba divisione Casilina" sito nel Comune di Roma, Via Casilina, n. 1290, gestito dalla Soc. "Villa Alba S.r.l." (P. IVA 01707861009)

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:**

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

**VISTI per quanto riguarda i poteri:**

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dott. Vincenzo Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
- la Determinazione n. G17536 del 31 dicembre 2015 di delega del direttore regionale per gli atti indifferibili ed urgenti e successiva proroga disposta con determinazione n. G01232 del 17 febbraio 2016;
- l'Atto di Organizzazione n. G03680 del 13.04.2016, modificato con successivi atti n. G04602 del 05.05.2016 e n. G06090 del 27.05.2016, con cui, a decorrere dal 20 giugno 2016, si è provveduto, tra l'altro, all'istituzione dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti";
- la Determinazione n. G07094 del 21/06/2016 di nomina, a decorrere dal 21/06/2016, del Dott. Achille Iachino, per la copertura dell'incarico di Dirigente dell'Area "Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti" della Direzione Regionale "Salute e Politiche Sociali";
- la Determinazione n. G15681 del 22/12/2016, di delega al Dirigente dell'Area Cure Primarie della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociale, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti della Direzione medesima;
- la Determinazione n. G08937 del 26/06/2017 di delega, ai sensi dell'art. 166 del R.R. n. 1/2002, al Dirigente dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti" della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:**

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”;

**VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:**

- la L. 27 dicembre 2006, n. 296 che individua il passaggio dall'accREDITAMENTO provvisorio al definitivo;
- la Legge Regionale 3/2010 e s.m.i. che disciplina il procedimento regionale di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale;
- la Legge Regionale 9/2010 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6/2011 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12/2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccredITAMENTI delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso” (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accREDITAMENTI provvisori e avvio del procedimento di accREDITAMENTO definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;

**PREMESSO** che:

- nell'ambito delle procedure di cui al DCA 90/2010 ed ai sensi di quanto previsto dalla Determina B5984 del 24/11/2010, la soc. Villa Alba SRL, quale gestore del presidio ambulatoriale denominato “Villa Alba divisione Casilina”, sito nel Comune di Roma, Via Casilina, n. 1290, ha reso disponibile sulla piattaforma informatica SAAS la documentazione prevista ai fini della conferma dell'Autorizzazione all'esercizio ed al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, comprensiva delle planimetrie della struttura;
- dalle planimetrie agli atti dell'amministrazione regionale è possibile desumere che il presidio si componeva di due edifici:
  - edificio A, dove sono erogate le prestazioni di Diagnostica per immagini – Radiologia Diagnostica (Cod. 69),
  - edificio B, dove sono erogate le prestazioni di Recupero e Riabilitazione Funzionale (Cod. 56);



Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- con DCA n. U00089 del 18/03/2014, l'amministrazione regionale ha provveduto alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed al rilascio dell'accreditamento istituzionale del presidio ambulatoriale denominato "Villa Alba divisione Casilina" sito nel Comune di Roma, Via Casilina, n. 1290, per la seguente attività sanitaria:

**POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO CON LE SEGUENTI BRANCHE**

- Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod. 56);
- Diagnostica per Immagini – Radiologia Diagnostica (cod. 69);

**PRESO ATTO** che:

- con istanza acquisita al prot. regionale con n. 640499 del 23/11/2015, la Società "INI S.p.A.", cui afferisce la Villa Alba SRL, ha chiesto la rimodulazione degli spazi della "Villa Alba divisione Casilina", con spostamento dell'intera attività sanitaria all'interno dell'Edificio A, distinto al catasto fabbricati al Foglio 1025, Particella 215 Sub 501 (dati desunti dalla piattaforma informatica SAAS), con ingresso da via Casilina, n 1290;
- con nota prot. n. 219364 del 28/04/2016, l'amministrazione regionale ha avviato, ai sensi dell'Art. 3, comma 5 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., l'attività di verifica per il presidio ambulatoriale denominato "Villa Alba Divisione Casilina", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Casilina, n. 1290 da parte della ASL Roma 2, sulla persistenza dei requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA n. 8/12011 e s.m.i. a seguito della rimodulazione degli spazi e dello spostamento dell'intera attività sanitaria all'interno del solo Edificio A;
- con nota prot. n. 2BU0059402 del 22/06/2016, acquisita al prot. reg. n. 334609 del 24/06/2016, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 2 ha comunicato che, sulla base delle verifiche effettuate, sono state riscontrate non conformità ai requisiti minimi autorizzativi, per le quali si rendevano necessari interventi di miglioramento;
- con nota prot. n. 68006 del 19/04/2017, acquisita al prot. reg. n. 217633 del 02/05/2017, il Direttore Generale della ASL Roma 2 ha trasmesso il parere conclusivo favorevole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, relativamente al possesso dei requisiti minimi autorizzativi del presidio ambulatoriale denominato "Villa Alba Divisione Casilina", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Casilina, n. 1290, a seguito della rimodulazione degli spazi e dello spostamento dell'intera attività sanitaria all'interno del solo Edificio A;

**RITENUTO**, pertanto, ai sensi dell'Art. 3, comma 5 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., di prendere atto delle modificazioni di carattere logistico distributivo intervenute all'interno del presidio ambulatoriale denominato "Villa Alba Divisione Casilina", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Casilina, n. 1290, e del conseguente concentramento dell'intera attività sanitaria all'interno dell'Edificio A, distinto al catasto fabbricati al Foglio 1025, Particella 215 Sub 501, con ingresso da via Casilina, n 1290;

**CONSIDERATO** che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:



Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- prendere atto, ai sensi dell'Art. 3, comma 5 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., delle modificazioni di carattere logistico distributivo intervenute all'interno del presidio ambulatoriale denominato "Villa Alba Divisione Casilina", con sede operativa nel Comune di Roma, Via Casilina, n. 1290, e del conseguente concentrazione dell'intera attività sanitaria all'interno dell'Edificio A, distinto al catasto fabbricati al Foglio 1025, Particella 215 Sub 501, con ingresso da via Casilina, n 1290;
- null'altro è variato in ordine al provvedimento di cui al DCA n. U00089 del 18/03/2014;
- notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: villa.alba@pec.gruppoini.it al Legale Rappresentante della Società "Villa Alba S.r.l. a socio unico" (P. IVA 01707861009), con sede legale in Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando, n. 75; alla ASL RM 2, a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it; al Comune di Roma Municipio VI (ex Municipio VIII) ove ha sede l'attività all'indirizzo: protocollo.mun08@pec.comune.roma.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità".

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti

27 LUG. 2017  
Roma, lì .....